

LIQ. CONTR. N° 6/2025

Sent. n. 14/2025 pubbl. il 08/04/2025
Rep. n. 17/2025 del 09/04/2025

N. R.G. 20/2025
Liquidazione Controllata

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente rel.
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 22.02.2025 da:

EMANUELE ISAIA (SIAMNL71H07H727D) con l'avv. FLAVIO GAZZI

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore;

RILEVATO che, stante la presenza di criticità nel ricorso e nella documentazione allegata allo stesso, è stata disposta l'audizione del ricorrente e dell'OCC per l'udienza del 18.03.2025;

RILEVATO che è stato concesso termine fino al 24.03.2025 all'OCC per l'aggiornamento della relazione in dipendenza della produzione documentale tempestivamente operata dal ricorrente;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 22.02.2025, EMANUELE ISAIA ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta anche a seguito della richiesta dell'Ufficio e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; trattasi infatti di impresa agricola;

ritenuto in particolare che il ricorrente iscriveva nel 2002 la propria ditta individuale specializzata nella coltivazione agricola di mais, grano e frutta; che l'origine della attuale situazione di decozione va ricollegata all'errata scelta di convertire l'attività alla produzione



biologica senza tenere conto che la stessa richiede investimenti e costi di gestione elevati che erodono il profitto netto; che l'esigenza di far fronte ai necessari investimenti produttivi ha condotto l'Isaia ad assumere impegni finanziari con il sistema bancario tali da essere nel tempo non più sostenibili; che il ricorrente, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione, il 13.05.2024 ha ceduto in affitto l'azienda e ha concesso in affitto i terreni di sua proprietà siti in Lagnasco; che, contestualmente, dal 19.07.2024 è stato assunto con contratto agricolo a tempo pieno dalla Golden Blu srl Agricola, con una retribuzione netta mensile di euro 1450,00;

ritenuto pertanto che alla base della situazione di esposizione bancaria (che costituisce la maggior voce di passivo) vi è una scelta imprenditoriale errata che non ha consentito di sostenere i costi degli investimenti con i proventi netti dell'attività;

Rilevato che le **passività** in capo al sig. EMANUELE ISAIA -come determinati dall'OCC- ammontano a:

euro 61.156,50 per spese in prededuzione;

euro 367.842,05 per crediti garantiti da ipoteca volontaria di primo e di secondo grado a favore di Intesa Sanpaolo e Bper Banca;

euro 129.511,25 per crediti privilegiati (principalmente verso l'advisor, INPS, ADER);

euro 450.831,05 per crediti chirografari

Rilevato che l'**attivo** in capo al debitore ricorrente, messo a disposizione dello stesso, per come indicato dall'OCC con riferimento alla durata della L.C. (tre anni ex art. 272 comma 3) è pari a euro 666.873,23 ed è costituito da:

Stipendio	3.000,00
Tredicesima e quattordicesima	17.700,00
Immobile di proprietà	270.000,00
Affitto terreno	300,00
Affitto ramo d'azienda	6.600,00
Cessione ramo d'azienda	326.582,00
Vespa Piaggio	500,00
Quota Cooperativa Agrifrutta	0,00
Quota La Frutta s.s.	41.737,14
Fondo titoli BPer	454,09

Ritenuto che tale attivo consente il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, il 65,69% dei creditori ipotecari e il 40,65% dei creditori chirografari (compresi i privilegiati degradati per incapacienza); che infatti nella integrazione di relazione l'OCC ha dato atto di un accredito di euro 10.000,00 il 14.11.2022 da parte della moglie (che ha qualificato come prestito soggetto a obbligo di restituzione) e di euro 15.000,00 effettuato il 29.11.2023 dalla zia del ricorrente (anch'esso qualificato come prestito);

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 comma 3 bis, CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della



sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi **euro 1.200,00 netti mensili** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che il debitore ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1450,94 (oltre la tredicesima e la quattordicesima mensilità); la moglie ha un contratto di lavoro per il quale percepisce una retribuzione netta annua di euro 11.000 circa e la coppia ha due figli minori nati nel 2009 e nel 2014; il ricorrente ha dichiarato che sono in corso le pratiche per addivenire alla separazione consensuale dalla moglie, sicché è stata valutata la congruità dell'importo di cui sopra con riferimento al presumibile contributo al mantenimento dei figli e alla necessità di reperire altra sistemazione abitativa;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

EMANUELE ISAIA (SIAMNL71H07H727D)

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Giovanni Imberti, con studio in Carrù via Mazzini n. 15;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,



ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.:

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

09 APR. 2025
W. GAZZI FLAVIO
Dr. IMBERTI GIOVANNI
PM. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonisone

